

INVESTIMENTI NEL SETTORE DELL'AUTOTRASPORTO

Il **Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti**, con Decreto 12 maggio 2020, ha approvato le **Modalità di erogazione degli incentivi a favore degli investimenti nel settore dell'autotrasporto**.

Le disposizioni del decreto disciplinano le modalità di erogazione delle risorse finanziarie, complessivamente pari ad euro 122.255.624, destinate agli investimenti nel settore dell'autotrasporto, con riferimento, rispettivamente ad euro 18.155.624 quali residui dell'annualità 2019, ad euro 42.100.000 per l'annualità 2020, ad euro 62.000.000 per l'annualità 2021.

Le risorse sono destinate ad incentivi a beneficio delle imprese di autotrasporto di merci per conto di terzi attive sul territorio italiano, regolarmente iscritte al Registro elettronico nazionale (R.E.N.) e all'albo degli autotrasportatori di cose per conto di terzi, la cui attività prevalente sia quella di autotrasporto di cose, per il rinnovo e l'adeguamento del parco veicolare, la radiazione per rottamazione nonché per l'acquisizione di beni strumentali per il trasporto intermodale.

Con Decreto 7 agosto 2020, il Ministero ha stabilito le modalità operative di presentazione delle domande.

Beneficiari

Possono proporre domanda le imprese di autotrasporto di cose per conto di terzi, nonché le strutture societarie, risultanti dall'aggregazione di dette imprese, costituite a norma del libro V, titolo VI, capo I, o del libro V, titolo X, capo II, sezioni II e II-bis del codice civile, iscritte al Registro elettronico nazionale istituito dal regolamento (CE) n. 1071/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 ottobre 2009 ovvero, relativamente alle imprese che esercitano con veicoli di massa complessiva fino a 1,5 tonnellate iscritte all'albo nazionale delle imprese che esercitano l'attività di autotrasporto.

Iniziative ammissibili e contributi

Le misure di incentivazione sono erogate nel rispetto dei principi generali e delle disposizioni settoriali del regolamento generale di esenzione (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato comune in applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato, nonché, ove del caso, nel rispetto delle condizioni previste dall'art. 10, commi 2 e 3, del regolamento (CE) n. 595/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 18 giugno 2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 18 giugno 2009.

Ad ogni tipologia dei seguenti investimenti sono destinati gli importi di seguito specificati:

- a) **euro 46.400.000** pari al 38% del totale per l'acquisizione, anche mediante locazione finanziaria, di autoveicoli, nuovi di fabbrica, adibiti al trasporto di merci di massa complessiva a pieno carico pari o superiore a 3,5 tonnellate a trazione alternativa a metano CNG, gas naturale liquefatto LNG, ibrida (diesel/elettrico) e elettrica (Full Electric) nonché per l'acquisizione di dispositivi idonei ad operare la riconversione di autoveicoli per il trasporto merci a motorizzazione termica in veicoli a trazione



elettrica, ai sensi dell'art. 36 del regolamento (CE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014;

- b) **euro 44.100.000** pari al 36% del totale:
- 1) per la radiazione per rottamazione di veicoli pesanti di massa complessiva a pieno carico pari o superiore a 11,5 tonnellate, con contestuale acquisizione, anche mediante locazione finanziaria, di veicoli nuovi di fabbrica conformi alla normativa euro VI di massa complessiva a pieno carico a partire da 7 tonnellate, ai sensi di quanto previsto dall'art. 10, commi 2 e 3, del regolamento (CE) n. 595/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 18 giugno 2009;
 - 2) per l'acquisizione di veicoli commerciali leggeri euro 6 D TEMP di massa complessiva a pieno carico pari o superiore a 3,5 tonnellate fino a 7 tonnellate con contestuale rottamazione di veicoli della medesima tipologia;
- c) **euro 29.290.624** pari al 24% del totale per l'acquisizione anche mediante locazione finanziaria, di rimorchi e semirimorchi, nuovi di fabbrica, per il trasporto combinato ferroviario rispondenti alla normativa UIC 596-5 e per il trasporto combinato marittimo dotati di ganci nave rispondenti alla normativa IMO, dotati di dispositivi innovativi volti a conseguire maggiori standard di sicurezza e di efficienza energetica nonché per l'acquisizione di rimorchi e semirimorchi o equipaggiamenti per autoveicoli specifici superiori a 7 tonnellate allestiti per trasporti in regime ATP, rispondenti a criteri avanzati di risparmio energetico e rispetto ambientale, ai sensi di quanto previsto dagli articoli 17 e 36 del regolamento (CE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014;
- d) **euro 2.465.000** pari al 2% del totale per l'acquisizione, anche mediante locazione finanziaria, di casse mobili e rimorchi o semirimorchi porta casse così da facilitare l'utilizzazione di differenti modalità di trasporto in combinazione fra loro senza alcuna rottura di carico, ai sensi di quanto previsto dall'art. 36 del regolamento (CE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014.

I contributi relativi al decreto - **variabili in base alla tipologia di investimento** secondo quanto dettagliatamente esposto nel decreto - sono erogati fino a concorrenza delle risorse disponibili per ogni raggruppamento di tipologie di investimenti.

L'importo massimo ammissibile per gli investimenti per singola impresa non può superare **euro 550.000,00**.

Al fine di evitare il superamento delle intensità massime di aiuto previste dal regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014, è esclusa la cumulabilità, per le medesime tipologie di investimenti e per i medesimi costi ammissibili, dei contributi previsti dal decreto con altre agevolazioni pubbliche, incluse quelle concesse a titolo «de minimis» ai sensi del regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013.

Conformemente al principio della necessaria presenza dell'effetto d'incentivazione, gli investimenti sono finanziabili esclusivamente se avviati in data successiva all'entrata in vigore del decreto ed ultimati entro il termine indicato da apposito decreto direttoriale.

Procedure e termini

Sono previsti due periodi di incentivazione all'interno dei quali le imprese potranno presentare domanda di agevolazione.



All'interno del primo periodo di incentivazione le istanze potranno essere presentate a partire dalle ore 10,00 del 1° ottobre 2020 e entro e non oltre le ore 8,00 del 16 novembre 2020 esclusivamente attraverso l'indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) dell'impresa, all'indirizzo ram.investimenti2020@legalmail.it.

All'interno del secondo periodo di incentivazione le istanze potranno essere presentate a partire dalle ore 10,00 del 14 maggio 2021 e entro e non oltre le ore 8,00 del 30 giugno 2021 esclusivamente attraverso l'indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) dell'impresa, all'indirizzo ram.investimenti2020@legalmail.it.

(Per info: Pierpaolo Baroni)

